

Studio Legale Avvocati Marengo Bellato Buzio Cavallone Pesce Lai - Alessandria
Tribunale di Alessandria - Ricorso ex art. 702 bis c.c.

L'Avv. Roberto Cavallone (omissis) procuratore e difensore, per delega a margine del presente atto, del sig. ENRICO GUASASCO (omissis) e della sig.ra OMODEO GIUSEPPINA MARIA, (omissis), entrambi residenti (omissis) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Alessandria, c.so Crimea nr. 69 (fax 0131.26.29.33; pec avvrobotocavallone@cnfpec.it) espone quanto segue.

È verità di fatto che si deduce, all'occorrenza, sin d'ora a prova per interrogatorio e testi che:

- 1) l'immobile situato in Bassignana, via Giuseppe Verdi nr. 20, e censito a N.C.E.U. di tale Comune sub fg. 18, part. 203, sub. 1-2, cat. A/6 di cl. 2, vani 4,5, 94 m², rendita € 148,74 risulta catastalmente intestato, per la quota di 2/18 del diritto di proprietà, al sig. Enrico Guasasco (docc. 1-2);
- 2) contrariamente alle risultanze catastali, il sig. Enrico Guasasco esercita da oltre vent'anni e, comunque, dal 1993, in via esclusiva, il possesso palese ed incontrastato del diritto di piena proprietà, per l'intero e non pro quota, dell'immobile sopra descritto;
- 3) in esercizio del proprio diritto, il sig. Guasasco ha sempre atteso, sin dal 1993, nel proprio esclusivo interesse e con risorse proprie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ed al pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sulla proprietà;
- 4) la sig.ra Omodeo Giuseppina Maria, madre del sig. Guasasco e titolare della quota di 7/18 del diritto di proprietà sull'immobile, ha da sempre riconosciuto come pieno e legittimo il possesso dell'immobile da parte del figlio e si è costantemente astenuta dall'esercitare, sotto alcuna forma, il proprio diritto di comproprietaria;
- 5) gli altri intestatari dei terreni (Omodeo Giuseppe di Francesco, Omodeo Luigia di Francesco e Omodeo Teresa di Francesco), unicamente identificati con nome e patronimico nelle risultanze catastali, sono irreperibili, ed è impossibile – stante l'assenza di indicazione circa il luogo e la data di nascita – reperire informazioni anagrafiche sugli stessi;
- 6) gli intestatari catastali dei terreni, nonché i loro eventuali aventi causa, si sono sempre astenuti, e sicuramente dal 1993 in poi, da qualsiasi contatto con gli esponenti o dalla manifestazione di qualsiasi ingerenza volta ad esercitare il diritto di proprietà sui beni, reclamarne la disponibilità o domandarne la divisione.

Si indicano a testi informati su tutti i capitoli sopra formulati:

- 1) Omodeo Francesco, res. (omissis);
- 2) Omodeo Carlo, res. (omissis).

Sussistono, per quanto sopra esposto e, per quanto occorre, per l'adesione al presente ricorso della sig.ra Omodeo Giuseppina Maria (comproprietaria per la quota di 7/18 dell'immobile) i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione, a favore del sig. Enrico Guasasco, del diritto di piena ed esclusiva proprietà, per l'intero, dell'immobile situato in Bassignana, via Giuseppe Verdi nr. 20, e censito a N.C.E.U. di tale Comune sub fg. 18, part. 203, sub. 1-2, cat. A/6 di cl. 2, vani 4,5, 94 m², rendita € 148,74.

Per questi motivi, l'Avv. Roberto Cavallone, nella sua predetta qualità,

ricorre

al Presidente del Tribunale di Alessandria affinché, designato il Giudice per la trattazione del presente procedimento, fissi l'udienza di comparizione delle parti ed il termine per la costituzione della convenuta, la quale è invitata a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702 bis, comma quarto, c.p.c, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702 bis, commi 4-5, c.p.c. (ovvero proporre eccezioni di incompetenza per materia, valore e territorio, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito anche non rilevabili d'ufficio; chiamare in causa un terzo facendo la dichiarazione in comparsa di costituzione e risposta e provvedendo ai sensi dell'art. 269 c.p.c.);

con l'avvertenza che in suo contraddittorio o in dichiarata sua contumacia, vengono proposte e si chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia il Tribunale di Alessandria, dato atto che la sig.ra Omodeo Giuseppina Maria non si oppone alla domanda di usucapione formulata dal sig. Enrico Guasasco, accertare e dichiarare che il sig. Enrico Guasasco (omissis), ha acquistato, per intervenuta usucapione, il diritto di piena ed esclusiva proprietà per l'intero dell'immobile situato in Bassignana, via Giuseppe Verdi nr. 20, e censito a N.C.E.U. di tale Comune sub fg. 18, part. 203, sub. 1-2, cat. A/6 di cl. 2, vani 4,5, 94 m2, rendita € 148,74. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie trascrizioni con esonero di ogni sua responsabilità; con il favore delle spese e degli onorari di causa in caso di opposizione”. (omissis)

.

Il Presidente del Tribunale di Alessandria, con provvedimento in data 9.8.2019, ha autorizzato la notifica del presente decreto per pubblici proclami, disponendone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

.

Rubricata la causa al nr. 2595/19 R.G, il G.I. Dott.ssa Margherita Pastorino, con provvedimento in data 19.8.2019, ha così disposto: «Il Giudice dott.ssa Margherita Pastorino letto il ricorso che precede, visti gli artt. 702 bis c.p.c. e ss.

fissa

udienza ex art. 702 bis c.p.c. per il giorno 14 novembre 2019 ore 12.30 dispensando le parti dal comparire personalmente

assegna

per la costituzione del convenuto, il termine di giorni dieci prima dell'udienza;

dispone

la notificazione del ricorso e di questo decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.